

COMUNE DI SERRA PEDACE

REGOLAMENTO

per la realizzazione di interventi in campo sociale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 23.09.02

INDICE

CAPO I – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 – Funzione ed oggetto del regolamento
- Art. 2 – Diritto alle prestazioni
- Art. 3 – Interventi e prestazioni
- Art. 4 – Criteri per la determinazione della situazione economica

CAPO II – ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 5 – Definizione di assistenza domiciliare
- Art. 6 – Prestazioni
- Art. 7 – Criteri di ammissione

CAPO III – ASSISTENZA ECONOMICA

- Art. 8 – Assistenza economica
- Art. 9 – Presentazione della domanda
- Art. 10 – Istruttoria della domanda
- Art. 11 – Assistenza economica: modalità e limiti

CAPO IV – CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

- Art. 12 – Soggetti beneficiari
- Art. 13 – Attività
- Art. 14 – Modalità e tempi dell’istanza
- Art. 15 – Obbligo di rendicontazione

CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 16 – Ricorsi
- Art. 17 – Controlli
- Art. 18 – Abrogazioni
- Art. 19 – Entrata in vigore

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Funzione ed oggetto del regolamento

1. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. Il regolamento disciplina le attività poste in essere dal Comune nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociali e beneficenza pubblica, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di bisogno o di emarginazione.
3. Sono patrocinate ed incentivate le iniziative ad alto contenuto di socialità, promosse da enti pubblici e privati, nonché da associazioni.
4. In particolare, sono regolamentati:
 - la tipologia dei servizi sociali -
 - la programmazione e l'erogazione delle prestazioni di servizi -
 - i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli -
 - l'attività di controllo.

Art. 2 – Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini italiani e comunitari residenti, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 11, del TU 25.07.1998 n. 286, che versano in condizione di povertà o di grave malattia, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro.

Art. 3 – Interventi e prestazioni

1. Per il perseguimento delle finalità del regolamento, il Comune attiva:
 - a) servizi di assistenza domiciliare;
 - b) aiuti di natura economica e di sostegno alle spese sanitarie per patologie specifiche;
 - c) contributi ad enti ed associazioni pubblici e privati.

Art. 4 – Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica da parte di chi richiede l'intervento domiciliare o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti conviventi, ai sensi del D. Lgs 109/98, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni.
3. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità specificate dalla legge.
4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

CAPO II ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 5 – Definizione di assistenza domiciliare

1. Per assistenza domiciliare s'intende l'insieme di prestazioni eseguite presso l'abitazione dell'assistito, riguardanti la cura della persona, della casa e delle relazioni sociali.
2. Il servizio è rivolto:
 - a) ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, privi di adeguata assistenza, oppure che versano in temporaneo stato di bisogno;
 - b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
 - c) a persone non autosufficienti che versino in particolare stato di necessità.

Art. 6 – Prestazioni

1. Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono le seguenti:

- promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa;
- cura della persona e dell'abitazione;
- preparazione dei pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche, ecc.).

2. Il servizio è prestato in conformità alle disponibilità finanziarie ed alle risorse umane.

Art. 7 – Criteri di ammissione

1. Sono ammesse al servizio di assistenza domiciliare le persone che vivono in precarie condizioni sociali ed economiche.

2. L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda e dai seguenti elementi:

- a) grado di autonomia funzionale, con presentazione di eventuale certificazione medica;
- b) risorse familiari (familiari residenti nel territorio; reddito, ecc.);
- c) condizioni economiche dell'interessato, da comprovare con attestazione ISE.

3. Hanno priorità le persone prive di assegno di accompagnamento: a quelle assistite da accompagnatori, (a richiesta) è assicurata soltanto l'assistenza degli operatori amministrativi (prenotazioni sanitarie, disbrigo commissioni, ecc.).

CAPO III ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 8 – Assistenza economica

1. Il Comune sostiene le persone esposte a rischio di emarginazione, impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento ed a quello dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche, sociali, economiche e reddituali.

2. L'assistenza economica consiste nell'erogazione di sussidi in denaro. E' disposta a favore del singolo o di nuclei familiari. Essa può essere concessa anche per occasionali situazioni di emergenza o bisogni particolari della famiglia.

3. Si tiene conto dell'eventuale assegno di accompagnamento od altri contributi erogati da enti pubblici.

4. Sono erogati contributi per concorrere alle spese sanitarie sostenute da portatori di gravi handicaps, ovvero affetti da patologie irreversibili, oppure allo stadio terminale della malattia od affetti da malattie mentali incurabili (es. neoplasie, nefropatie, cardiopatie, cerebropatie), tenuto conto di quanto prescritto dal comma 3.

5. " Hanno priorità i soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%, e i soggetti nel cui nucleo sono presenti figli minori.

Art. 9 – Presentazione della domanda

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, con avviso pubblico, i cittadini devono essere informati sui tempi e modalità per richiedere le prestazioni di cui al presente Capo.

2. La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio protocollo, corredata dalla dichiarazione ISE e dai documenti ritenuti utili dall'interessato.

3. In particolare, il richiedente deve dichiarare:

- a) il reddito;
- b) i beni immobili;
- c) beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683, del codice civile;
- d) il patrimonio mobiliare;
- e) la pensione sociale e di accompagnamento;

- f) i contributi erogati da parte di altri enti pubblici;
 - g) di essere a conoscenza della facoltà del Comune di disporre controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati.
4. La dichiarazione deve essere riferita anche agli altri componenti del nucleo familiare.

Art. 10 – Istruttoria della domanda

1. La domanda è istruita dal Responsabile del servizio entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'avviso di cui all'art.9.

2. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione di fatto, il Responsabile del servizio potrà richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. In tal caso, il termine dei sessanta giorni è sospeso, fino alla presentazione degli elementi integrativi richiesti.

3. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, saranno disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Municipale e della Guardia di Finanza.

4. Il Responsabile del servizio conclusa l'istruttoria, predispone la proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta municipale.

Art. 11 – Assistenza economica: modalità e limiti.

1. La Giunta municipale sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici, assegna e determina gli ausili di carattere economico, nei limiti delle previsioni di bilancio.

2. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, la prestazione può essere erogata a persona diversa da richiedente, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

3. Il Responsabile del servizio liquiderà il beneficio con propria determinazione.

CAPO IV CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 12 – Soggetti beneficiari

1. Possono inoltrare istanza per l'assegnazione di contributi gli enti pubblici e privati e le associazioni con sede nel territorio di Serra Pedace.

Art. 13 – Attività

1. Sono erogati contributi per le seguenti iniziative:

- a) attività sportive agonistiche e non, organizzate da associazioni affiliate alle relative Federazioni;
- b) attività culturali;
- c) attività ricreative.

2. Il contributo, quantificato in conformità alle disponibilità finanziarie di bilancio, è erogato successivamente alla presentazione del rendiconto.

Art. 14 – Modalità e tempi dell'istanza

1. La domanda deve essere redatta e firmata dal Presidente o dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione.

2. Con avviso da pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno, saranno indicati i tempi e le modalità per richiedere i contributi.

3. All'istanza, vanno allegati:

- a) una relazione illustrativa della iniziativa per cui si chiede il contributo.
- b) una copia dello statuto e dell'atto costitutivo, salvo che il Comune non ne sia già in possesso.

Art. 15 – Obbligo di rendicontazione

1. Gli Enti e le Associazioni, a pena di decadenza dal contributo concesso, hanno l'obbligo di rendicontare entro il mese successivo alla conclusione dell'iniziativa finanziata.

CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – Ricorsi

1. In caso di mancato accoglimento della domanda di assistenza domiciliare; di assistenza economica o di contributo per le attività di cui al Capo IV, il richiedente può, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego, presentare ricorso alla Giunta municipale.

2. La Giunta municipale si pronuncia nei successivi trenta giorni.

Art. 17 – Controlli

1. Gli uffici comunali effettuano controlli, anche a campione, nei casi di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

2. Nell'attività di controllo sono utilizzati i dati e le informazioni di cui si ha possesso diretto od acquisibili presso altri enti od istituti, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza.

3. In caso di dichiarazioni false o mendaci, si procederà ad informare l'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità penali del dichiarante, con decadenza dalle prestazioni riconosciute e restituzione di quanto percepito indebitamente.

Art. 18 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati i seguenti atti normativi:

a) il Regolamento per la concessione di erogazioni in denaro finalizzate al rimborso di spese farmaceutiche, approvato con deliberazione consiliare n. 64, del 21.12.1995;

b) il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n. 34, del 25.06.1998;

c) il Regolamento per la concessione di provvidenze in favore di soggetti non abbienti e portatori di handicaps ovvero affetti da gravi patologie, approvato con deliberazione consiliare n. 38, del 09.07.1999.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore a seguito del deposito per dieci giorni, presso l'Ufficio di segreteria, da eseguire dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.